

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 196 del 20/11/2013 - rif. PREC 83/13/SOS

Parere di Precontenzioso n. 196 del 20/11/2013 - rif. PREC 83/13/SOS d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1, 41.2

Art. 41, D Lgs. n. 163/2006 - Referenze bancaria e idoneità delle fatture di acquisto di attrezzature e mezzi a dimostrazione dei requisiti economico / finanziari dell'operatore economico.--- Con riferimento all'obbligo di presentare due referenze bancarie, alcune pronunce giurisprudenziali depongono nel senso di un'interpretazione attenuata della norma, tesa a consentire al concorrente, in virtù del favor participationis, di presentare una sola referenza bancaria e di comprovare in alternativa il requisito mancante mediante qualsiasi altro documento giudicato idoneo dalla stazione appaltante (cfr. anche AVCP, pareri nn. 71/2010, 53/2013, 80/2013), tuttavia, le fatture di attrezzature e mezzi costituiscono semplici indicatori di somme già impegnate, e non rilevano affatto sotto il profilo delle risorse disponibili in capo all'operatore economico.

Parere di Precontenzioso n. 196 del 20/11/2013 - rif. PREC 83/13/SOS d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1, 41.2

Art. 41, D Lgs. n. 163/2006 - Referenze bancaria e idoneità delle fatture di acquisto di attrezzature e mezzi a dimostrazione dei requisiti economico / finanziari dell'operatore economico.--- Non possono essere ritenute idonee a dimostrare il requisito di capacità economico- finanziaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, le fatture per l'acquisto di attrezzature e mezzi, in combinazione con una sola certificazione bancaria. Infatti, al fine di soddisfare il predetto requisito, il legislatore ha stabilito che occorra almeno la dichiarazione resa da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs n. 385/1993.